Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 281**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 10 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 10 NOVEMBRE 1966.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ferriere Giovanni Gerosa, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **« S.A.I.T.I. » Industrie Tessili Italiane - Alfonso Fontana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1966. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1966. — **« SAIDI », società per azioni, in Vicenza:** Estrazione di obbligazioni. — **Vetreria savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1966. — **« RA.SI.O.M. » Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1966. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1966. — **« Tilane » (già Lanificio Tarzetti), società per azioni, in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Tessitura della seta Testa & C., società per azioni, in Romentino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1966. — **Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Società di Macinazione, per azioni, in Pordenone:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **Città di Torino:** Obbligazioni 1960-1962 A.E.M. sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **Città di Torino:** Obbligazioni 1937 sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **« ISVEIMER » Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni 5,50 % - 3ª emissione - sorteggiate il 24 ottobre 1966. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1977 sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Castellani & Bonani, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Basalti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **Comune di Genova - Ripartizione debito e tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1966. **Officine fonderie ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. **Centrale Interprovinciale del latte o Interlatte, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1966. — **« S.A.C.I. » Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **« FRO » Fabbriche Riunite Ossigeno P. Bernardi & D. Valbusa, società in accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **Dott. Ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **Esercizio Molini Pugliesi già F. Tamma & C., società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1966. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Sezione autonoma opere pubbliche della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Errata-corrige. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966.

Approvazione del quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 maggio 1900, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1900, registro n. 213, foglio n. 302, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visto il regio decreto 18 agosto 1911, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1911, registro n. 115, foglio n. 13; il regio decreto 22 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1914, registro n. 169, foglio n. 113; il regio decreto 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1939, registro n. 3, foglio n. 34, con i quali vennero approvati rispettivamente il primo, secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1951, n. 6479 e 19 dicembre 1957, n. 4520, con i quali rispettivamente è stata disposta la pubblicazione degli schemi del quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Potenza;

Visti gli atti delle istruttorie, dai quali risulta:

per quanto concerne lo schema del quarto elenco suppletivo, che la ditta Piccininni Donato, anche a nome del germano Carlo, con atto 8 giugno 1951, corre-

dato da attestati e certificati, ha prodotto opposizione avverso l'iscrizione della sorgente Peschiera, rivendicandone la sua esclusiva proprietà e l'antico diritto alla sua utilizzazione per l'irrigazione dei propri terreni;

per quanto concerne lo schema del quinto elenco suppletivo, che non sono state invece presentate opposizioni, nè osservazioni di sorta;

Ritenuto che le acque comprese nei due schemi di elenchi suppletivi di che trattasi presentano indubbie caratteristiche di pubblicità sia per la loro portata, sia per la loro utilizzazione in atto e programmata, che dimostrano appunto l'attitudine delle acque stesse a soddisfare usi di pubblico generale interesse;

Considerato, per quanto attiene in particolare l'opposizione della ditta Piccininni, che le caratteristiche di pubblicità della sorgente Peschiera, tributaria del torrente Isca, risultano dimostrate e dalla sua cospicua portata, che va dai 232 ai 402 litri/sec., e dalle numerose utilizzazioni in atto di tali acque per le quali sono in corso d'istruttoria le relative istanze di legittimazione in sanatoria;

che la documentata proprietà da parte della ditta opponente dei terreni sui quali insiste la sorgente in parola non modifica in alcun modo l'oggettiva attitudine delle acque della sorgente stessa a soddisfare usi di pubblico generale interesse, quali sono quelli in atto di cui si è dianzi detto;

che la dichiarazione di pubblicità della sorgente Peschiera non priva la ditta opponente del riconoscimento di eventuali diritti di antico uso delle acque in questione;

che, peraltro, la ditta Piccininni ha in seguito riconosciuto la pubblicità della sorgente in narrativa avanzando, senza dichiarazione di tuziorismo, l'istanza 22 luglio 1962 intesa ad ottenere la concessione in sanatoria di derivare parte delle acque della sorgente stessa, istanza, questa, che è stata già istruita e che trovasi ora in corso di definizione;

Ritenuto che per le considerazioni su esposte l'opposizione in discussione va respinta;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con il voto n. 80 del 10 gennaio 1966;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, numero 1285;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione di cui è cenno nelle premesse del presente decreto, sono approvati il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Potenza, giusta gli uniti esemplari vistati dal Ministro propenente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1966
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 234

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Potenza

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgente Peschiera	Vallone Isca	Marsicovetere	Dallo sbocco alla sua origine
2	Vallone Isca	Fiume Agri	Id.	Id.

Come dal decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1966, n. 397.

Visto, *il Ministro*: MANCINI

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Potenza

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Corso dei Laghi	Ofanto	Rionero	Dallo sbocco a tutto lo specchio di acqua dei due laghi di Monticchio
2	Vallone Difezzella e del Fico	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 4.500 verso monte

Come dal decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1966, n. 397.

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(8638)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1966.

Modifiche al decreto ministeriale 19 agosto 1965, concernente il decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 6310, del 19 agosto 1965, concernente il decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 20 settembre 1965);

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della suddetta Direzione generale, al fine di ripartire più organicamente le attribuzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Servizio ricorsi che, nella organizzazione degli uffici della Direzione generale dei danni di guerra prende posto tra il Servizio 1° ed il Servizio 2°.

Art. 2.

Il Servizio ricorsi comprende le Divisioni II e II-*bis* con le seguenti attribuzioni:

Servizio ricorsi

Divisione II

Istruttoria ricorsi al Ministro avverso liquidazioni effettuate dagli intendenti di finanza del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Emilia. Relazioni alla Commissione centrale. Emanazione provvedimenti conseguenti.

Istruttoria denunce per danni a cavi sottomarini di telecomunicazioni verificatisi in acque non soggette alla sovranità di alcun Paese. Emissione provvedimenti conseguenti.

Adempimenti di competenza della Direzione generale dei danni di guerra in ordine a domande in trattazione presso le Intendenze di finanza o presso Amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli già compresi nelle attribuzioni degli altri Servizi.

Adempimenti relativi alle cessioni di indennizzi o contributi liquidati dalle Intendenze di finanza.

Istruttoria domande di danni a natanti e relativi carichi per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione. Emissione provvedimenti conseguenti.

Divisione II-*bis*

Istruttoria ricorsi al Ministro avverso liquidazioni effettuate dagli intendenti di finanza dell'Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Relazioni alla Commissione centrale. Emanazione provvedimenti conseguenti.

Istruttoria ricorsi avverso liquidazioni effettuate dal Ministro per il tesoro. Relazioni alla Commissione centrale. Emanazione provvedimenti conseguenti.

Art. 3.

Le attribuzioni e gli uffici del Servizio 2° sono così modificati:

Servizio 2°

(Danni di guerra nei territori di confine già soggetti alla sovranità italiana).

Divisione III

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori della Venezia Giulia, Dalmazia ed Egeo. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Divisione IV

Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori dell'Istria, di Pola e Trieste, di Briga e Tenda. Emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8826)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1966.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, riguardante la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1962, numero 317, riguardante la sostituzione di un componente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Vista la comunicazione del 3 agosto 1966, n. 789052, del Ministero dell'industria e del commercio con la quale viene designato, quale membro supplente in seno al Comitato sopra richiamato, il dott. Gualtiero Ghisu, ispettore generale, in sostituzione del dott. Carlo Felice Agretti;

Decreta:

Il dott. Gualtiero Ghisu, ispettore generale presso il Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro supplente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635, in sostituzione del dott. Carlo Felice Agretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(8659)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della navigazione a motore sulle acque del lago di Garda antistanti l'abitato del comune di Desenzano del Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il Regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il Regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Desenzano del Garda (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 140 del 3 luglio 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Desenzano del Garda (Brescia) adottato con la deliberazione consiliare n. 140 del 3 luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì, 14 settembre 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno:
TAVIANI

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltrechè delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospiciente il territorio comunale entro m. 200 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il mimite di km. 10 all'ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopra detti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell''aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 105 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Addì, 14 settembre 1966

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8605)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite alla predetta Direzione generale, dai vari uffici del Ministero che le disim-

pegnano, le attribuzioni specificatamente indicate nel citato art. 32 nonchè, ai sensi del terzo alinea dell'articolo stesso, le seguenti altre relative a:

1) acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni;
2) gettoni di presenza;
3) spese casuali, spese per statistiche;
4) spese di giustizia militare;
5) acquisto di medaglie al valore e altre insegne;
6) spese per il funzionamento del Consiglio supremo della difesa;
7) spese per la preparazione, conservazione e riproduzione di documenti e dotazioni cartografiche; spese per la raccolta e compilazione di documenti storici;
8) premi per invenzioni, lavori e studi; borse di studio;
9) spese postali e telegrafiche; spese di ufficio degli enti, corpi e comandi;
10) spese per l'Istituto geografico militare;
11) fondo scorta;
12) ripianamento eventuali deficienze di cassa dipendenti da colpa, dolo o forza maggiore; residui passivi perenti;
13) spese per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano;
14) contributi dovuti per legge ad enti non aventi carattere assistenziale;
15) soprassoldi e assegni alle bandiere.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi nelle materie di competenza; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1ª Divisione:

affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali; gestioni affidate ai consegnatari cassieri; archivi generali; spese connesse al funzionamento delle biblioteche.

2ª Divisione:

servizi poligrafici; stampati per gli organi periferici; spese postali e telegrafiche; spese di ufficio degli enti, corpi o comandi; spese per l'Istituto geografico militare.

3ª Divisione:

trasporti (incombenze amministrative) e manovalanza.

4ª Divisione:

spese generali per gli enti e i corpi militari; spese per la propaganda; spese di rappresentanza, per riviste e cerimonie; spese relative ai servizi indicati ai numeri 1) a 8) e 13) a 15) dell'articolo precedente.

5ª Divisione:

liquidazione e pagamenti; amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; fondo scorta; ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipendenti da colpa, dolo o forza maggiore; residui passivi perenti; statistiche.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e ciascuna divisione dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di ispettori generali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8757)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per la assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni di cui agli articoli 1 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 23, svolte dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo nonchè da altri uffici del Ministero;

l'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo conserva la sola competenza a carattere operativo per le esigenze militari e civili nel campo della assistenza al volo e per la difesa aerea ed è posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ai sensi dell'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; pubbliche relazioni; studi per la introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; relazioni sull'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività dei reparti della Direzione generale; collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; preparazione dei piani di produzione annuali e pluriennali presso gli stabilimenti militari e l'industria; controllo della potenzialità industriale ai fini dell'attuazione dei programmi; coordinamento dell'attività degli stabilimenti dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; coordinamento della normativa tecnica concernente il controllo di qualità sulle lavorazioni; attività connesse con le ispezioni tecniche; coordinamento dei rapporti con le organizzazioni internazionali sui problemi relativi agli impianti ed ai mezzi per l'assistenza al volo, la difesa aerea e le telecomunicazioni; raccolta ed elaborazione di dati statistici; pratiche connesse con la codificazione dei materiali; attività per la formazione di personale tecnico e specializzato militare e civile, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti.

1° Reparto (studio e sviluppo tecnico):

1ª Divisione - studio e sviluppo tecnico.

Studi, sviluppo tecnico e realizzazione di prototipi in materia di: mezzi e materiali per radio-assistenza, controllo del traffico aereo, difesa aerea, guerra elettronica, comunicazioni radio omni-direzionali e tra punti fissi, comunicazioni su filo e applicazioni speciali. Attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

2ª Divisione - apparati.

Determinazione delle caratteristiche tecniche, delle norme di collaudo e della normativa tecnica in materia di: apparati radio e radar ad onde corte, ultracorte, microonde, apparati telegrafonici, elaboratori elettronici, apparati di automazione, apparecchiature ad infrarosso e similari, apparati per la guerra elettronica e relative applicazioni speciali; esami, controlli e prove di qualificazione di prototipi, di campioni e di caposerie di produzione degli apparati predetti.

3ª Divisione - componenti.

Determinazione delle caratteristiche tecniche, delle norme di collaudo e della normativa tecnica in materia di: tubi elettronici, componenti allo stato solido, componenti circuitali e componenti per automazione; esami, controlli e prove di qualificazione dei componenti predetti.

2° Reparto (approvvigionamento impianti di radio assistenza e per la difesa aerea):

4ª Divisione - radio assistenza.

Impianti e sistemi per la radio assistenza a breve, medio e lungo raggio per la navigazione aerea, marittima e spaziale, sistemi di atterraggio strumentale, sistemi di telecomando e di automazione del controllo del traffico aereo e del servizio meteorologico. Attività inerenti all'approvvigionamento dei materiali principali ed ausiliari per gli impianti predetti ed alla realizzazione degli impianti stessi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

5ª Divisione - radar e difesa aerea.

Impianti radar di avvistamento aerei e missili, radar meteorologici, radar di sorveglianza, radar per l'atterraggio guidato, radar di avvistamento mine, sistemi di identificazione, sistemi integrati per la difesa aerea, simulatori e registratori radar. Attività inerenti all'appprovvigionamento dei materiali principali ed ausiliari per gli impianti predetti ed alla realizzazione degli impianti stessi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

3° Reparto (approvvigionamento impianti di telecomunicazioni):

6ª Divisione - telecomunicazioni su filo.

Reti e centrali telegrafiche e telefoniche, centri di ritrasmissione ad installazione fissa, linee telefoniche e telegrafiche aeree e in cavo, impianti telegrafonici da campo, veicolari e trasportabili, impianti telescriventi di uso corrente e speciali, impianti di apparecchiature crittografiche. Attività inerenti all'approvvigionamento dei materiali principali ed ausiliari per gli impianti predetti ed alla realizzazione degli impianti stessi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

7ª Divisione - telecomunicazioni radio.

Impianti di reti radio territoriali interessanti le forze armate, centri di telecomunicazione integrati di forza armata, installazioni radio su basi aeree, centri trasmittenti e riceventi speciali, impianti radio campali, veicolari e trasportabili. Attività inerenti all'approvvigionamento dei materiali principali ed ausiliari per gli impianti predetti ed alla realizzazione degli impianti stessi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

8ª Divisione - telecomunicazioni in ponte radio.

Ponti radio della rete territoriale interessanti le forze armate, ponti radio campali, speciali e traspor-

tabili. Attività inerenti all'approvvigionamento dei materiali principali ed ausiliari per gli impianti predetti ed alla realizzazione degli impianti stessi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

4° Reparto (manutenzione e riparazione - approvvigionamento parti di ricambio):

9ª Divisione - manutenzione e riparazione.

Programmazione dei lavori di riparazione e manutenzione degli impianti di radio assistenza, di radar, di reti e di centrali telegrafoniche, di radio e di ponti di radio campali, veicolari e trasportabili nonchè dei materiali principali ed ausiliari degli impianti stessi, quando effettuati dagli stabilimenti militari. Attività inerenti ai lavori di manutenzione e di riparazione degli impianti e dei materiali predetti, quando effettuati dalle industrie. Condizioni tecniche contrattuali; controllo delle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Elaborazione della normativa tecnica e relativo controllo in materia di manutenzione, di modifiche, di conservazione e di recupero dei materiali e degli impianti; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate. Attività inerenti alla cessione ed alienazione del materiale e degli impianti.

10ª Divisione - approvvigionamento attrezzature e parti di ricambio.

Attività inerenti all'approvvigionamento dei componenti elettronici, delle parti di ricambio e delle scorte per tutti gli impianti, i complessi e gli apparati di competenza della Direzione generale nonchè delle attrezzature e degli strumenti di misura e di prova per i reparti di impiego, i laboratori territoriali, centrali e gli stabilimenti militari dipendenti. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Programmazione dei lavori di riparazione e di calibrazione delle attrezzature e degli strumenti di misura e di prova, quando effettuati dagli stabilimenti militari. Attività inerenti ai lavori di riparazione e di calibrazione delle attrezzature e degli strumenti predetti, quando effettuati dalle industrie. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

5° Reparto (amministrativo e del bilancio):

11ª Divisione - contratti nazionali.

Attività giuridico-amministrativa relative ai contratti nazionali.

12ª Divisione - contratti con l'estero.

Attività giuridico-amministrativa relative ai contratti con l'estero.

13ª Divisione - liquidazioni e bilancio.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale. Raccolta di elementi per il conto consuntivo. Liquidazione dei contratti nazionali e con l'estero. Emissione di accreditamenti di fondi.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Gli uffici e le divisioni dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, occorre, tra l'altro, stabilire la data di costituzione, l'ordinamento interno e la ripartizione dei compiti dell'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituito l'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite all'Ufficio amministrazioni speciali quelle attribuzioni, ad esso devolute dal citato art. 35, che attualmente sono svolte:

dall'Ufficio amministrazione personali militari vari (Esercito);

dalla Sezione dei servizi di commissariato militare marittimo di Roma;

dall'Ufficio autonomo gestioni speciali (Aeronautica) e dal reparto servizi (Aeronautica).

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni dell'Ufficio amministrazioni speciali sono stabiliti come segue:

Sezione segreteria:

compiti di segreteria dell'ufficio.

Sezione conti:

bilancio e coordinamento dei conti; attività inerenti al riscontro contabile; servizio di cassa.

Sezione assegni:

corresponsione degli assegni ai personali militari in servizio presso gli organi centrali del Ministero del-

la difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e gli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonchè agli altri personali militari che si trovino in speciali posizioni in Italia e che non abbiano un proprio centro amministrativo.

Sezione esteri:

corresponsione degli assegni ai personali militari in speciali posizioni all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo.

Art. 3.

Per la corresponsione degli assegni al personale amministrato di cui al precedente art. 2 l'Ufficio amministrazioni speciali si avvale degli Enti di cui all'art. 1, i quali a tal fine assumono le funzioni di distaccamento amministrativo nei riguardi del predetto Ufficio amministrazioni speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8756)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del risone 1966-67.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1964, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato, quale organismo d'intervento, di svolgere per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, gli interventi di cui all'art. 18, paragrafo 2 del Regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea;

Visto l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, il quale ha affidato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti di organismo d'intervento, previsti dal Regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed ha stabilito che all'Azienda stessa potranno essere affidati i compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici;

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, trasformato in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modificazioni con il quale è stato istituito l'Ente nazionale risi con lo scopo di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961 il quale ribadisce che l'Ente persegue gli scopi previsti dalla legge istitutiva ed espressamente stabilisce che l'Ente stesso assicura la difesa dei prezzi del prodotto ed il suo collocamento;

Ritenuto quindi che l'Ente nazionale risi rientra tra gli enti espressamente richiamati dall'art. 3 della citata legge 18 maggio 1966, n. 303;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti affidatigli con il citato decreto interministeriale 22 ottobre 1964, per la campagna di commercializzazione del risone 1966-67;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dei compiti previsti dal decreto interministeriale 22 ottobre 1964 l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del risone 1966-67, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 11 ottobre 1966 contenente norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento previsto dal Regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale Organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal paragrafo 2 dell'art. 18 del Regolamento n. 16/64 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 34 del 27 febbraio 1964, si atterrà alle norme del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Art. 2.

A norma del predetto Regolamento l'Ente nazionale risi ha l'obbligo di acquistare tutto il risone che gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione.

Art. 3.

Gli acquisti del risone dovranno essere effettuati alle condizioni ed ai prezzi di intervento che saranno stabiliti, per la campagna di commercializzazione 1966-67, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Ai prezzi di intervento dovranno essere applicate le maggiorazioni mensili che saranno stabilite nello stesso provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il prodotto offerto in vendita, da consegnarsi a cura e spese del venditore a monte magazzino, nel deposito indicato dall'Organismo d'intervento, deve essere sano, secco, leale, mercantile, di colore normale, esente da odori, con umidità non superiore al 14,5 %, con resa in riso non inferiore di 10 punti alle rese basi fissate per ciascuna varietà di prodotto dalla tabella di valutazione riportata nel citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi. Le varietà non contemplate in tale tabella sono da considerare, agli effetti dei prezzi e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

A richiesta del produttore, l'Organismo d'intervento può consentire che il risone venduto rimanga affidato alla custodia del venditore. In tal caso quest'ultimo ne risponderà, a titolo di depositario, e riceverà un acconto non superiore all'80 % del prezzo d'intervento. Il saldo, aumentato delle maggiorazioni mensili previste dal precedente art. 3, sarà corrisposto all'atto della consegna effettiva del prodotto.

Per gli eventuali acquisti di risone che dovessero essere effettuati a norma della seconda parte del primo capoverso del paragrafo 2 dell'art. 18 del regolamento comunitario, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, impartirà le opportune disposizioni all'Ente nazionale risi.

Art. 5.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti al prodotto.

Le quantità acquistate devono essere custodite in locali idonei e devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento anche a cubatura, dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 6.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 7.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione della tabella di valutazione che sarà riportata nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi di cui al precedente art. 3.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso per il tramite degli istituti bancari partecipanti al finanziamento delle operazioni di acquisto, di cui al successivo art. 8.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 8.

Il finanziamento del prodotto da acquistare deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi mediante convenzioni con istituti di credito.

Tali convenzioni devono essere approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 9.

Le vendite del prodotto acquistato debbono essere effettuate dall'Organismo d'intervento ai prezzi indicativi che saranno stabiliti, per la campagna di commercializzazione 1966-67, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, tenendo conto delle spese di lavorazione e dei tassi di conversione.

Ai prezzi così stabiliti saranno applicate le maggiorazioni e le detrazioni che verranno previste dallo stesso provvedimento del CIP per le diverse qualità e per le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Tali prezzi, che si intendono riferiti a merce da ritirare a monte magazzino a cura e spese dell'acquirente, dovranno essere aumentati delle maggiorazioni mensili, in vigore al momento della consegna del prodotto.

Eventuali vendite a prezzi inferiori potranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura dalla quale dovrà risultare: la quantità, la qualità, le caratteristiche e il valore del prodotto venduto.

Art. 10.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento prima del ritiro del prodotto; di conseguenza non potrà essere riconosciuto a favore dell'Ente nazionale risi nessun onere per rischi di insolvenza.

L'Organismo d'intervento deve versare prontamente nei conti di finanziamento accesi presso gli istituti bancari interessati i ricavi delle vendite fino all'estinzione dei finanziamenti ricevuti.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1967 saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito alle condizioni previste dal presente atto disciplinare.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, impartirà al riguardo le opportune disposizioni per la destinazione di tali giacenze.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1966 e termine il 31 agosto 1967, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidatogli, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggio, ecc.);

c) oneri di finanziamento.

Il costo pro-quintale delle spese generali di amministrazione, compresi gli oneri assicurativi, nonchè quello delle spese tecniche saranno determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito l'Ente nazionale risi. A tal fine l'Ente stesso dovrà fornire ai due Ministeri interessati entro il 31 marzo 1967 tutti gli elementi necessari.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Art. 14.

Le modalità di rendicontazione della gestione verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro; esse verranno comunicate all'Ente entro il 31 marzo 1967.

Art. 15.

L'Ente è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre 1967 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione compilato con le modalità stabilite ai sensi del precedente art. 14.

Tale rendiconto sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione consultiva centrale costituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1957.

Art. 16.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità Economica Europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Per incondizionata accettazione:

L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

p. *Il direttore generale:* BUSCA

(8749)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Rettifica dell'estesa chilometrica di quattro strade provincializzate in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1962, n. 2401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1962, n. 194, con il quale sono state classificate provinciali unitamente ad altre le seguenti strade:

a) strada Timmari-S. Chiara-Cozzo Carloni: dalla diramazione di Timmari a Cozzo Carloni, compresa la diramazione per Venusio di km. . 15,400

b) strada Accettura-Gallipoli di km. . . . 14,500

c) strada Alianello-Ponte Agri: tronco dalla frazione di Alianello alla strada statale numero 92 presso il ponte sull'Agri di km. . 3,000

d) strada Craco-Gannano: tronco dalla strada statale n. 103 alla diga di Gannano di km. 9,170

Vista la nota 12 settembre 1966, n. 1883 e n. 21973, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha fatto presente che, dai verbali di consegna risulta che l'effettiva lunghezza delle strade suindicate è rispettivamente: *a*) di km. 20,278; *b*) di km. 12,780; *c*) di km. 2,860 e *d*) di km. 9,597;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso il decreto anzidetto, fermo restando gli itinerari delle strade in parola così come risulta dal decreto stesso;

Decreta:

1. — L'estesa delle strade di cui al decreto ministeriale 29 giugno 1962, n. 2401, è rettificata nel modo seguente:

a) strada Timmari-S. Chiara-Cozzo Carloni: dalla diramazione di Timmari a Cozzo Carloni, compresa la diramazione per Venusio, di km. . 20,278

b) strada Accettura-Gallipoli, di km. . . . 12,780

c) strada Alianello-Ponte Agri: tronco dalla frazione di Alianello alla strada statale numero 92 presso il ponte sull'Agri, di km. . . . 2,860

d) strada Craco-Gannano: tronco dalla strada statale n. 103 alla diga di Gannano di km. 9,597

2. — Resta fermo che le strade stesse sono da considerarsi provincializzate secondo i tracciati riportati nell'anzidetto decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8673)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 ottobre 1966

p. *Il Ministro:* PICARDI

(8768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16189/5810, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tandoi Vincenzo-Filippo, nato a Corato il 16 febbraio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 755 riportata in catasto alla particella n. 44-*a*-*b* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 559.

(8744)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.248.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8882)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di San Floro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.543.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8879)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Collesalvetti (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.858.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8896)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Colmurano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.065.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8897)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.143.999, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8898)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Castelliri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.513.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8899)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.071.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8900)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Maccastorna (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.571.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8901)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Meleti (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.001.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8902)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Siliqua (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8903)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Silius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8904)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Turri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8905)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Valle Castellana (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.980.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8906)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8907)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Torricella Sicura (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.390.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8908)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.324.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 9 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	—	624,90	624,90	624,75	624,79	624,87	624,90	624,79	624,90
$ Can.	577,62	—	578 —	577,50	577,50	577,50	577,75	577,50	577,50	577,60
Fr. Sv.	144,42	—	144,47	144,46	144,50	144,49	144,455	144,46	144,49	144,50
Kr. D.	90,44	—	90,43	90,41	90,50	90,43	90,425	90,41	90,43	90,41
Kr. N.	87,48	—	87,47	87,48	87,55	87,47	87,49	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,81	—	120,79	120,80	120,75	120,81	120,79	120,80	120,81	120,81
Fol.	172,70	—	172,705	172,72	172,75	172,71	172,71	172,72	172,71	172,70
Fr. B.	12,49	—	12,4980	12,50125	12,485	12,49	12,499	12,50125	12,49	12,495
Franco francese	126,28	—	126,30	126,33	126,20	126,28	126,34	126,33	126,28	126,26
Lst.	1744,28	—	1744,48	1744,20	1744,125	1744,40	1744,20	1744,20	1744,40	1744,10
Dm. occ.	157,09	—	157,11	157,115	157,05	157,09	157,07	157,115	157,09	157,10
Scell. Austr.	24,17	—	24,19	24,17625	24,15	24,17	24,179	24,17625	24,17	24,175
Escudo Port.	21,76	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,445	10,4350	10,44	10,43	10,434	10,4350	10,43	10,435

Media dei titoli del 9 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	577,625
1 Franco svizzero	144,457
1 Corona danese	90,417
1 Corona norvegese	87,485
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	126,335
1 Lira sterlina	1744,20
1 Marco germanico	157,092
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Rendita 5 % (1935)	259413	Russo Camilla di Giuseppe, moglie di Del Gizzo Angelo di Pasquale, dom. in Benevento. *Annotazione*: vincolato per dote della titolare, giusta atto 30 maggio 1955, rogato Marinaro di Benevento e domanda 8 giugno 1955 del detto notaio	420.000
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	1547	Comune di Barbarano Romano (Viterbo)	10.000

(9029) Roma, addì 3 novembre 1966 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Quaranta numero 12	Sandoz - S.p.A.	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4109 del 26 luglio 1966	—
2	Cologno Monzese (Milano), viale Spagna n. 45	I.F.L.O. - Istituto Farmacologico Lombardo	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4110 del 14 settembre 1966	Trasferimento sede da via Cosenza n. 5, Milano
3	Casarile (Milano), via Binasco n. 16	Laboratorio Biofarmacoterapico S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4112 del 14 settembre 1966	Trasferimento sede da Viareggio (Lucca), via Goffredo Mameli n. 77/141
4	Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore n. 198	Aesculapius S.p.A.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4113 del 14 settembre 1966	—
5	Bologna, via Cimabue numero 9/4	Alfa Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4115 del 14 settembre 1966	Modifica ragione sociale da Alfa Industrie Chimiche Farmaceutiche
6	Pavia, via Brambilla n. 31	In.Fa.ti. - s.r.l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4117 del 14 settembre 1966	Trasferimento sede da Pavia, viale Libertà n. 24
7	Pomezia (Roma), via del Mare (ex via Petronella)	Orma - Istituto Terapeutico Romano s.r.l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4119 del 14 settembre 1966	Trasferimento autorizzazione dalla Maxfarma - s.r.l. Pomezia (Roma) ex via Petronella (ora via del Mare)
8	Torino, via Boccaccio numero 31/33	Saper s.r.l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4120 del 14 settembre 1966	Estensione

(8021)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (settore pollame) **in provenienza da:**

— **Stati membri della C.E E**, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod **D D. 4** su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato **membro di provenienza,** una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	14,80	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	55,45	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	per kg	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	81,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini .	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (f)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	391,25 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	«	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(e) Per le provenienze da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma

(f) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma

(8429)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 691, recante norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di applicato della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale d'archivio dei laboratori chimici, sono conferibili mediante pubblico concorso numero quattro posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi e mutilati di guerra e per servizio nonchè alle vedove ed agli orfani di guerra e di caduti per causa di servizio di cui all'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, assegnabili senza concorso e non ancora conferiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età, è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di

quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi della scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i

prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guera di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei teritori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, numero 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non

anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'at. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 691, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento di italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla organizzazione ed alle funzioni della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Elementi della storia d'Italia dal 1815.

Elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia.

Ordinamento degli archivi.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale ed in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione nell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1966
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 256

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5). . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sedi di . . . .

. . . . li . . . . 19. . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengono inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemcio; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di. . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7880)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p.e. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1966, registro n. 6, foglio n. 324, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 12, foglio n. 184, concernente la sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso, nominata con il precitato decreto ministeriale 3 gennaio 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di un altro candidato risultato idoneo nel concorso di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1965;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami,

per il reclutamento di 6 sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse:

1. mar. all. ord. Modica Antonino, nato il 25 giugno 1930 . . punti 44,435
2. mar. all. capo La Porta Liborio, nato il 3 gennaio 1927 . » 44,425
3. mar. all. ord. Sciacovelli Luigi, nato il 2 giugno 1929 . » 43,725
4. mar. all. capo Martini Mirto Mario, nato il 15 gennaio 1927 » 42,630
5. mar. all. ord. Sanfilippo Giovanni, nato il 3 novembre 1927 . . » 41,290
6. mar. all. ord. Quercia Francesco, nato il 26 novembre 1930 . . » 40,755
7. mar. all. ord. Raia Giuseppe Maria, nato il 4 aprile 1926 . » 40,105
8. mar. all. ord. Giannoni Mario, nato il 18 maggio 1931 » 39,800
9. mar. all. capo Della Gala Luigi, nato il 1° agosto 1926 » 39,460
10. mar. all. ord. Florio Primiano, nato il 10 febbraio 1929 . » 39,350
11. mar. all. capo Foti Pietro, nato il 5 marzo 1926 . . » 39,350
12. mar. all. ord. Santagada Luciano, nato il 1° gennaio 1929 . . » 39,300
13. mar. all. ord. Petrucci Silvano, nato il 30 agosto 1928 . » 39,140
14. mar. all. ord. Murru Italo, nato il 9 luglio 1931 . » 39,095
15. mar. all. ord. Esposito Ciro, nato il 15 agosto 1927 » 38,950
16. mar. all. capo Placidi Aldo, nato il 16 agosto 1926 » 38,750
17. mar. all. ord. Rap Eduardo, nato l'8 dicembre 1928 » 38,650
18. mar. all. ord. Carbonara Vito, nato l'11 febbraio 1926 » 38,450
19. mar. all. ord. De Vivo Massimo, nato il 25 novembre 1927 . » 38,255
20. mar. all. capo Tanzillo Francesco, nato l'8 settembre 1926 . » 37,595
21. mar. all. ord. Ravanello Sergio, nato il 10 febbraio 1930 . . » 37,420
22. mar. all. capo Abbondanza Antonio, nato il 26 aprile 1930 . » 37,265
23. mar. all. ord. Regnoli Luigi, nato il 2 agosto 1928 . . . . . » 36,900
24. mar. all. ord. Carella Pietro, nato il 2 dicembre 1926 » 36,775
25. mar. all. ord. Fiorenza Vincenzo, nato il 9 ottobre 1930 . . » 36,650
26. mar. all. ord. Dello Buono Ezio, nato il 26 settembre 1928 . . . » 36,495
27. mar. all. ord. Coco Gaetano, nato il 22 febbraio 1929 . . . » 36,430
28. mar. all. capo Geria Antonino, nato il 18 settembre 1937 . . . . . . » 35,435
29. mar. all. ord. Faraone Vincenzo, nato il 1° agosto 1929 . . . . punti 33,400
30. mar. all. ord. D'Elia Canio, nato il 1° marzo 1928 . . . . » 32,645

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Modica Antonino . . . . punti 44,435
2. La Porta Liborio . . . . » 44,425
3. Sciacovelli Luigi . . . . » 43,725
4. Martini Mirto Mario . . . . » 42,630
5. Sanfilippo Giovanni . . . . » 41,290
6. Quercia Francesco . . . . » 40,755
7. Raia Giuseppe Maria . . . . . . » 40,105

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Giannoni Mario . . . . punti 39,800
2. Della Gala Luigi . . . . » 39,460
3. Foti Pietro, nato il 5 marzo 1926 . . . » 39,350
4. Florio Primiano, nato il 10 febbraio 1929 . » 39,350
5. Santagada Luciano . . . . » 39,300
6. Petrucci Silvano . . . . » 39,140
7. Murru Italo . . . . » 39,095
8. Esposito Ciro . . . . » 38,950
9. Placidi Aldo . . . . » 38,750
10. Rap Eduardo . . . . » 38,650
11. Carbonara Vito . . . . » 38,450
12. De Vito Massimo . . . . » 38,255
13. Tanzillo Francesco . . . . » 37,595
14. Ravanello Sergio . . . . » 37,420
15. Abbondanza Antonio . . . . » 37,265
16. Regnoli Luigi . . . . » 36,900
17. Carella Pietro . . . . » 36,775
18. Fiorenza Vincenzo . . . . » 36,650
19. Dello Buono Ezio . . . . » 36,495
20. Coco Gaetano . . . . » 36,430
21. Geria Antonino . . . . » 35,435
22. Faraone Vincenzo . . . . » 33,400
23. D'Elia Canio . . . . » 32,645

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1966
Registro n. 59 *Difesa-Esercito, foglio n.* 61

(8825)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.